

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato ETS – ODV “Associazione Culturale Sign Festival”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Dlgs n. 117 del 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ETS – ODV “Associazione Culturale Sign Festival OdV” siglabile “*Sign Festival OdV*” con sede legale nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione **Sign Festival** è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopi di lucro, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Inoltre, si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: la diffusione dell'arte e della cultura del design, in ogni sua espressione creativa, come valore creativo del made in Italy; la diffusione dell'arte e della cultura fotografica e dell'immagine intese come parti integranti della cultura, dell'arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, organizzazione di mostre ed eventi; la diffusione della cultura materiale e artigiana tipica della storia italiana; lo scambio di esperienza, di conoscenze nei settori sopra richiamati tra i propri Soci, con quelli di altre Associazioni, Istituzioni, Enti o Circoli e con chiunque manifesti interesse per detti ambiti; lo svolgimento di attività didattiche, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, eventi in generale; l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni culturali, mostre, eventi, rassegne nazionali od internazionali; l'edizione e distribuzione di riviste, libri, pubblicazioni cartacee o web; la diffusione di ogni espressione artistica che valorizzi la creatività. L'Associazione non dispone limitazioni alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota

associativa. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Min.le. L'Associazione può esercitare raccolta fondi, a norma dell'art.7 Codice Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Attività

Per gli scopi di cui all'Art.3, agendo a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi art.5 Dlgs 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, anche attraverso la collaborazione con altri Enti pubblici o privati, Associazioni ed istituzioni: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/11/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione - ETS le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto

economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da: beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da: Quote associative e contributi degli aderenti; Contributi pubblici e privati; Donazioni e lasciti testamentari; Rendite patrimoniali; Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017); Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Art. 6 - Soci

Ai sensi dell'art.32 Dlgs 117/2017 il numero di soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli ETS che ne condividano scopi e finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o decadenza di cui all'art. 7.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile. La qualità di Socio si perde: per recesso,

che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione; per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto inviato anche attraverso di sistemi di posta elettronica, anche non certificata. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Direttivo dell'Associazione e, in seguito ratificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare, i soci hanno diritto: di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legge vigente, dal presente Statuto e da eventuali regolamenti; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto per l'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione. I soci sono obbligati: all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo o Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nel caso in cui il numero totale di soci sia inferiore a 500 soci e più di 5 associati nel caso di più di 500 soci. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e da egli sottoscritto e dal Presidente. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 c.c., in quanto compatibili. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in

seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei Soci presenti anche per delega. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e ne promuove l'azione di responsabilità;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari e delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Direttivo a compiere le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Associazione stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestino attività di volontariato. Tali spese devono essere documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 10 e 11. Per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione, la fusione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo o Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il ruolo di Tesoriere, il ruolo di Segretario. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci o, in alternativa, definiti dei rimborsi spese forfettari mensili o annuali. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il bilancio; delibera sulle domande di nuove adesioni; sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci; sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue; ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro

eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti e sottoscritti dal Segretario del Direttivo, dal Presidente o, in sua assenza, da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno o direttamente dall'Assemblea se essa intenda dare, con propria votazione tale indicazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Qualora lo reputi utile, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Il Collegio si riunisce su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo, o 5 associati o di 1 associato interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio sono valide purché siano presenti almeno 2 dei membri.

Art. 16 - Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per meriti acquisiti in favore dell'Associazione. Il Presidente

Onorario se socio ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 17 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione di specifici progetti, o con funzione consultiva in merito a progetti dell'Associazione. Il Consiglio stabilisce ambiti di azione e linee di intervento del Comitato.

Art. 18 – Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri: Libro degli associati, tenuto a cura del Direttivo; Registro dei volontari, che svolgono attività in modo non occasionale; Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo in qualità di Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: chiedendo di consultarli presso la sede sociale dell'Associazione chiedendo di fornirne copia cartacea o digitale sostenendone i relativi costi di riproduzione ed eventuale spedizione.

Art. 20 – Soci Sostenitori dell'Associazione

I Soci Sostenitori dell'Associazione sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità senza voler essere Soci dell'Associazione e vengono registrati in un apposito elenco dei Soci Sostenitori. La loro attività deve essere svolta in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Soci Sostenitori non può essere retribuita in alcun modo. Ai Soci Sostenitori possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttivo. Le spese sostenute dai Soci Sostenitori possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto ciò non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 17 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 27 Dicembre 2018, modificato in data 23 maggio 2023 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.